



ALLEGATO A alla Dgr n. 612 del 21 aprile 2015

pag. 1/77

CGO e BCAA

SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **DM 19 aprile 1999** “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (GU n. 102 del 4 maggio 1999, SO n. 86).
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006** recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006).
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011**, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 180 del 23.01.2015, le Regioni e Province Autonome, riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.

DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA NELLA REGIONE DEL VENETO

Per la Regione del Veneto, sono designati “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola” i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007).

Visto l'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013" è stabilita la seguente integrazione regionale.

La Regione del Veneto ha approvato, con la DGR n. 1150/2011 il "Secondo Programma d'Azione" che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati.

- **Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150**, "Adempimenti regionali obbligatori della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla direttiva 2001/43/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato";
- **Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134** "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (BUR n. 38 del 6 maggio 2008);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente 30 gennaio 2012, n. 10**, "Direttiva 91/676/CEE, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. DGR 29 dicembre 2011, n. 2461. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione degli agricoltori alla deroga Nitrati di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE" (BUR n. 14 del 17 febbraio 2012);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente 2 febbraio 2012, n. 12** "Direttiva 91/676/CEE, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della cartografia regionale individuata all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 12 della decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE";
- **Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo dell'8 febbraio 2012, n. 22**, "Direttiva 91/676/CEE, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della cartografia regionale sull'approvvigionamento idrico delle colture, individuata dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera j, decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE (BUR n. 20 del 13 marzo 2012);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 febbraio 2012, n. 17**, "Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – 'II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati' del Veneto. Prime disposizioni applicative (BUR n. 21 del 16 marzo 2012);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 13 luglio 2012, n. 79**, "Disposizioni in materia di predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica "PUA), ai sensi della DGR n. 2495/2006 e smi, e degli articoli 8 e 10 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011. Scadenza del termine di aggiornamento della documentazione che abilita all'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento (BUR n. 72S del 31 agosto 2012)";
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 20 marzo 2013, n. 30**, "Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A: articolo 11 – Registro delle concimazioni".

Approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);

- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 aprile 2013, n. 43**, “Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone ordinarie: termine di scadenza annuale per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 maggio 2013, n. 56**, “Individuazione del quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d’azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2006. Approvazione di procedure di semplificazione amministrativa per la tenuta dei registri previsti dagli impegni per le Misure Agroambientali del PSR del Veneto” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 27 giugno 2013, n. 69**, “Precisazioni sulle procedure amministrative per lo spandimento degli effluenti di allevamento e sulla gestione della fertilizzazione azotata delle superfici agricole. Posticipo data di scadenza per la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica e l’apertura del Registro delle concimazioni, fissata al 28 luglio 2013” (BUR n. 755 del 30 agosto 2013).

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati>.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 17 del Secondo Programma d’Azione (Allegato A alla DGR n. 1150 del 26.7.2011) alla data del 1° gennaio 2012 sono state abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del Secondo Programma d’Azione, e in particolare:

- a) Il Titolo V della DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – “Recepimento del DM 7 aprile 2006. Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;
- b) Le precisazioni contenute nell’Allegato A alla DGR n. 2439/2007 riferite agli articoli del Titolo V della DGR n. 2495/2006, se in contrasto con le disposizioni del Secondo Programma d’Azione;
- c) La DGR 6 maggio 2008, n. 894 “Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto”.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, (superfici di cui alla lettera d) del punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce le disposizioni di Condizionalità per l’anno 2015), ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), ossia qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria:

- a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) dei premi annuali previsti dagli articoli 39 “Pagamenti agroambientali”, 40 “Pagamenti per il benessere degli animali”, 43 “Imboschimento di terreni agricoli” e 47 “Pagamenti per interventi silvoambientali” del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
- B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI
- C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI;
- D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI) RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI

CRITERI APPLICATIVI

Il Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto individua i criteri che regolamentano l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento palabili e non palabili (anche qualora trattati, da soli, o in miscela con biomasse vegetali), ammendanti organici e concimi azotati, nonché di compost esausti da fungicoltura.

I criteri applicativi della DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, trovano riscontro nelle indicazioni, ove pertinenti, della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, in particolare per la modalità di predisposizione delle Comunicazioni preventive di spandimento.

A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI**Adempimenti per le aziende agricole con terreni in zona vulnerabile**

Con la DGR 26 luglio 2011, n. 1150 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 7 aprile 2006 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione di spandimento gli agricoltori che producono e/o utilizzano ai fini agronomici effluenti di allevamento, secondo i casi individuati al comma 1, dell'articolo 10, dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011. Il medesimo comma 1 individua altresì i casi in cui il soggetto è tenuto anche alla predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica - PUA. La casistica dei soggetti e dei relativi requisiti che determinano la modulazione degli adempimenti è riassunta nella tabella riportata al comma 7 del Programma d'Azione, qui di seguito riproposta:

Quantità di azoto prodotta e/o utilizzata	COMUNICAZIONE		PUA	
	SEMPLIFICATA	COMPLETA	SEMPLIFICATO	COMPLETO
N < 1000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 ≥ N < 3.000 kg/anno	X	esonero	esonero	esonero
3.000 ≥ N < 6.000 kg/anno	-	X	X	-
N ≥ 6.000 kg/anno	-	X	-	X
Aziende soggette a IPPC	-	X	-	X

I soggetti tenuti alla compilazione del Registro delle Concimazioni sono stati individuati con DDR 24 febbraio 2012, n. 17 e con il successivo DDR 20 marzo 2013, n. 30.

Si evidenzia che, con il DDR n. 69/2013, è stato precisato che: "...la documentazione amministrativa deve essere prodotta dalle aziende agricole secondo modalità che ne determinano la validità formale, così come predisposto dalle procedure regionali vigenti e, in ogni caso, qualora il Registro delle concimazioni sia tenuto mediante l'utilizzo del software Applicativo A58 web, sia rispettato il seguente ordine logico funzionale nell'inserimento delle informazioni a sistema: a) Comunicazione di spandimento, b) PUA, c) Registro delle concimazioni".

Presentazione delle comunicazioni e predisposizione dei PUA: modalità di compilazione e scadenze

In applicazione al DM 7 aprile 2006, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima delle operazioni di spandimento degli effluenti di allevamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 7 aprile 2006, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – “Norme per la tutela dell'ambiente”.

Nelle more della definizione delle specifiche procedure regionali che danno attuazione a quanto disposto per la presente materia dal DPR n. 59 del 13 marzo 2013 (Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale), la Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento deve essere predisposta e confermata telematicamente tramite il sistema informatizzato regionale “Applicativo A58 web”, e quindi presentata al SUAP di riferimento, come individuato dalle normative regionali (DGR 3 ottobre 2013, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni).

Per le “Zone Vulnerabili ai Nitrati” (allegato A alla DGR n. 1150/2011), i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA non hanno più l'obbligo della sua presentazione all'Autorità competente. I PUA debbono essere compilati e confermati telematicamente, per mezzo dell'apposito sistema informatizzato regionale “Applicativo A58 web”. Copia del PUA deve essere stampata e conservata in azienda a disposizione dei soggetti preposti all'effettuazione dei controlli di competenza.

La modulistica e le modalità di compilazione dei PUA sono state approvate con il DDR 13 luglio 2012, n. 79.

L'allegato F alla DGR n. 2439/2007, come aggiornato dall'allegato A alla DGR n. 2217/2008, dettaglia i diversi casi e le specifiche modalità di predisposizione della Comunicazione.

Registro delle concimazioni

In conformità a quanto stabilito con il DDR 24 febbraio 2012, n. 17, sono tenuti alla compilazione del Registro delle Concimazioni quanti utilizzano ai fini agronomici i fertilizzanti azotati di origine zootecnica (effluenti di allevamento o materiali ad essi assimilati), concimi di sintesi o commerciali (D. Lgs. n. 75/2010), qualora ricorrano le condizioni precisate al successivo paragrafo “A4.2) Registro delle concimazioni”.

Con il DDR n. 30 del 20 marzo 2013 sono state fornite ulteriori precisazioni al DDR n. 17/2012, relativamente alla predisposizione del Registro delle concimazioni, ed in particolare a:

- soggetti tenuti all'adempimento;
- criteri generali per la tenuta del registro;
- informazioni minime da annotare nel registro, anche nei casi dei terreni concessi in asservimento ad agricoltori terzi ai fini dello spandimento degli effluenti zootecnici;
- elementi di verifica e svolgimento dei controlli;
- scadenze ordinarie per la chiusura del registro.

Presentazione delle domande di adesione alla “Deroga Nitrati”, ai sensi della decisione n. 2011/721/UE e del DDR del 30 gennaio 2012, n. 10

Nel caso l'azienda agricola intenda aderire volontariamente alla deroga di cui alla decisione n. 2011/721/UE, è tenuta a presentare apposita richiesta via software entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno solare in corso. Il Piano di fertilizzazione è reso disponibile per i controlli.

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Con la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, sono stati introdotti criteri per l'applicazione degli effluenti di allevamento sui terreni con pendenza superiore al 10%, limitatamente alle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999. I Comuni appartenenti alle

zone montane classificate svantaggiate sono elencati nell'Allegato 6 al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Veneto e smi.

Con l'adozione delle prescrizioni riportate all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 5, comma 6 della DGR n. 1150/2011, lo spandimento degli effluenti nelle suddette aree svantaggiate può essere effettuato sino al limite massimo di pendenza del 30%.

Tali prescrizioni prevedono che, nel caso di fertilizzazione agronomica di colture primaverili estive (come il mais):

- a) le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
oppure
- b) devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
oppure
- c) le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
oppure
- d) una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Il divieto di spandimento su appezzamenti coltivati in pendenza di superficie inferiore ad un ettaro non si applica.

Utilizzazione agronomica degli effluenti sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati SIC e ZPS

- Il Secondo Programma d'Azione dispone specifiche regolamentazioni operative all'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti nelle aree SIC e ZPS.

In particolare, l'articolo 4, comma 10 del Secondo Programma d'Azione impone il divieto dell'utilizzo dei letami e dei materiali assimilati limitatamente agli habitat:

- delle formazioni rupicole e calcicole (cod. habitat 6110* – Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion* albi e 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine);
- delle formazioni secche seminaturali (codice habitat 6210* – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festucheto-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee) e codice habitat 6230* (formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (o delle zone submontane dell'Europa continentale);
- delle torbiere (cod. habitat 7140 – Torbiere di transizione e instabili e 7230 delle torbiere basse alcaline);
- delle paludi (cod. habitat 7210* – Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*);
- delle sorgenti (cod. habitat 7220* – Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi - *Cratoneurion*).

Negli habitat sopra elencati, l'art. 5, comma 8, vieta anche l'utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali assimilati.

- Il Secondo Programma d'Azione dispone all'art. 8, comma 8, che lo spandimento dei letami e dei liquami nelle aree vulnerabili SIC e ZPS a pascolo permanente sia effettuato in copertura assicurando in tal modo un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitando il deterioramento dell'habitat. Nel caso degli effluenti non palabili, lo spandimento agronomico deve essere effettuato "a raso".
- Il Secondo Programma d'Azione definisce all'art. 10, comma 6, che le Comunicazioni e i PUA per le aziende che dispongono di terreni in Zona Vulnerabile, ricadenti nelle aree SIC e ZPS che ricomprendono gli habitat sotto riportati, debbano essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale:

- Habitat di praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (cod. habitat 6410 – prateria con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (*Molinion caeruleae*);
- Habitat di praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion (cod. habitat 6420);
- Habitat di bordure plainiziali, montane e alpine di megaforie idrofile (cod. habitat 6430);
- Habitat delle formazioni erbose mesofile (cod. habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- Habitat di praterie montane da fieno (cod. habitat 6520).

Ulteriori precisazioni in merito ai “Piccoli allevamenti di tipo familiare” e alle “Caratteristiche dello stoccaggio”

Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 (BUR n. 38 del 6 maggio 2008) si precisa, tra l'altro:

- la definizione di “piccoli allevamenti di tipo familiare”, di cui alla lettera q), comma 1 dell'articolo 2 della DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
- i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei “piccoli allevamenti di tipo familiare”;
- le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato “semibrado”;
- le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del DM 7 aprile 2006;
- la definizione, anche ai fini urbanistici, di “vasca o concimaia coperta o chiusa”.

Comunicazione e PUA

In conformità a quanto previsto all'articolo 10 del Secondo Programma d'Azione, nonché delle precisazioni già contenute nell'allegato A della DGR 8 agosto 2008, n. 2217 (aggiornato dall'allegato F alla DGR n. 2439/2007 e con le disposizioni integrative necessarie al rispetto della DGR n. 1150/2011), l'azienda agricola che effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei prodotti ad essa assimilati, con riferimento all'attività dell'anno oggetto di controllo, è tenuta a:

1. presentare la Comunicazione preventiva di spandimento, se non risulta già agli atti, in forma semplificata o completa;
2. predisporre, nei casi previsti dalle suddette norme il “Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)”, rendendolo disponibile per i controlli aziendali.

La Comunicazione, redatta ai sensi del DM 7 aprile 2006, contiene informazioni riguardanti:

- la consistenza media annua dell'allevamento, la categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;
- l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato la Comunicazione e, se del caso, predisposto il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all'adempimento entro 6 mesi, e a far pervenire i suddetti atti amministrativi, sia alla Provincia competente per territorio che all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.

In caso di mancata trasmissione della Comunicazione e di predisposizione del PUA entro i termini sopra indicati, AVEPA rileva la mancata ottemperanza all'impegno.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste ultime sono classificate dal DM 7 aprile 2006 e dalla normativa regionale in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di “azoto al campo” va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il “software regionale Applicativo Nitrati A58 web”, e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel “software regionale Nitrati”.

Con il DDR n. 43 del 24 aprile 2013 è stata stabilita nella data indicativa del 30 giugno di ogni anno la scadenza ultima per la compilazione del PUA preventivo.

Nel caso di riconosciuti motivi che impongono lo spostamento della scadenza per la predisposizione del PUA preventivo, la nuova scadenza è individuata con apposito decreto del Direttore della Sezione Agroambiente.

Registro delle concimazioni

Ai sensi dell'articolo 11 del “Secondo Programma d'azione”, al quale è stata data attuazione con i DDR n. 17/2012 e n. 30/2013, sono tenuti alla compilazione del Registro delle Concimazioni esclusivamente i seguenti soggetti:

- gli utilizzatori di fertilizzanti azotati (sia chimici che di origine zootecnica) che conducono superfici agricole superiori di 14,8 ha di SAU in Zona Vulnerabile;
- i soggetti che, sia per le superfici in conduzione alle aziende ricadenti in Zona Vulnerabile che per quelle in Zona Ordinaria, in conformità all'articolo 19 della DGR n. 2495/2006, sono tenuti alla predisposizione del PUA (allevamenti con più di 500 UBA bovine; aziende ricadenti nel campo di applicazione della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale), in quanto effettuano un utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- i soggetti che hanno aderito alla Deroga Nitrati, di cui alla decisione n. 2011/721/UE, resa applicativa con DDR n. 10/2012.

I criteri e le modalità per la compilazione del Registro delle Concimazioni sono stati definiti con il DDR n. 30 del 20 marzo 2013.

Relativamente alle scadenze connesse alla tenuta del Registro delle concimazioni:

- il DDR n. 56 del 24 maggio 2013, ha disposto altresì nel 10 luglio la scadenza entro cui le aziende agricole soggette all'adempimento devono disporre del Registro delle concimazioni per la registrazione degli interventi di fertilizzazione azotata dell'annualità in corso;
- il Registro delle concimazioni deve essere completato, di norma, entro il:
 - 30 novembre, per le informazioni relative agli interventi di spandimento degli effluenti effettuati su terreni di terzi acquisiti in assenso;
 - 15 dicembre, in tutti gli altri casi di distribuzione dei fertilizzanti azotati.

Fanno eccezione alle scadenze sopra indicate i beneficiari della deroga Nitrati, che provvedono alla chiusura del Registro delle concimazioni conformemente alle indicazioni direttamente fornite loro dalla Sezione Agroambiente,

- nei casi di riconosciute motivazioni che impongono lo spostamento delle scadenze per la chiusura del Registro delle Concimazioni, le nuove scadenze sono individuate con apposito decreto del Direttore della Sezione Agroambiente.

Gli interventi di spandimento dei fertilizzanti azotati sono annotati secondo quanto previsto dal DDR n. 30/2013, agli allegati A e B.

Le informazioni da annotare, in conformità ai punti a.1) e a.3) dell'allegato A al DM 12 gennaio 2015 (G.U. n. 59 del 12 marzo 2015), sono rappresentate almeno da:

- tipologia di fertilizzante (di origine zootecnica o organica; di sintesi chimica, con nome commerciale);
- titolo in azoto;
- quantità complessiva di fertilizzante distribuita (zootecnico o organico o chimico);
- coltura interessata;
- superficie interessata dalla distribuzione, con indicazione della parcella o sottoarea (intesa come un'area omogenea, o parte di questa, con la medesima coltura e modalità di fertilizzazione);
- quantità unitaria di azoto apportato;
- modalità di spandimento fertilizzante organico o distribuzione concime chimico;
- data di distribuzione.

Le informazioni sopra elencate sono incluse nella compilazione del Registro delle concimazioni tramite software "Applicativo A58 web", il cui impiego assicura l'esecuzione automatica del controllo sugli indici "massimale di azoto da effluenti" (per le ZVN e ZO), "MAS" e "efficienza minima di utilizzo", definiti dalla disciplina vigente e dal Programma di Azione regionale nitrati. Di conseguenza, le verifiche sul MAS e sull'efficienza minima di utilizzo previste dal Programma di Azione regionale nitrati sono direttamente ottemperate se viene impiegato per la registrazione delle concimazioni il software "Applicativo A58 web".

B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI

Stoccaggi

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti), sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dal Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili del Veneto, nonché quelle non in contrasto previste dalle DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e 7 agosto 2007, n. 2439 e s.m.i.

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio delle deiezioni, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti chimico fisici dei reflui.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue provenienti da aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) e da altre aziende ad esse assimilate sono dettate dagli articoli 7, 8, 14 della DGR n. 2495/2006, così come integrati dalle disposizioni di cui alla DGR n. 2439/2007, nonché dall'articolo 6 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 e loro successive modifiche e integrazioni.

Accumulo temporaneo

L'accumulo temporaneo dei letami, del compost spento di fungicoltura (SMC), delle frazioni palabili e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, è consentito:

- solo ai fini dell'utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 20 m dalle abitazioni sparse;
- in prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste dal presente comma;

- 50 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 20 m dai corpi idrici;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI

Rispetto dei limiti per l'apporto degli effluenti di allevamento

I terreni oggetto di utilizzazione agronomica degli effluenti e i massimali di utilizzo degli effluenti di allevamento, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sono desumibili,

➤ nel caso della Comunicazione Semplificata, da:

- Quadro C – “*Superfici terreni*”;
- Quadro I – “*Prospetto riassuntivo*”;
 - Sezione I – “*Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici*”;
 - Sezione II – “*Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici*”;
 - Sezione IV – “*Carico di azoto da effluenti zootecnici*”;

➤ nel caso della Comunicazione Completa, da:

- Quadro C – “*Superfici terreni*”;
- Quadro M – “*Prospetto riassuntivo*”;
 - Sezione I – “*Produzione e/o utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici*”;
 - Sezione II – “*Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici*”;
 - Sezione IV – “*Carico di azoto da effluenti zootecnici*”.

Tali Comunicazioni sono redatte dal produttore e/o utilizzatore di effluenti zootecnici, ai sensi di quanto previsto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 (aggiornata all'allegato F dalla DGR n. 2217/2008), e loro successive modifiche e integrazioni realizzate ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1150/2011.

Le sopra richiamate deliberazioni definiscono i termini entro i quali le aziende agricole sono tenute a far pervenire alla Provincia le Comunicazioni di cui sopra.

Rispetto dei limiti per l'apporto degli effluenti di allevamento alle condizioni della deroga di cui alla decisione della Commissione n. 2011/721/UE

Con l'approvazione della deroga alle Regioni del bacino padano-veneto è stata ammessa la possibilità di effettuare lo spandimento di una quantità annua di effluente zootecnico corrispondente all'applicazione di 250 kg/ha di azoto a determinate condizioni.

La deroga è concessa all'agricoltore che la applica sull'azienda agricola la cui superficie è coltivata per almeno il 70% a colture con stagioni di crescita prolungata e con elevato grado di assorbimento, e che abbia effettuato apposita richiesta entro il 15 febbraio, secondo le modalità definite dalla Regione del Veneto. La richiesta è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della decisione 2011/721/UE.

Il rispetto delle condizioni previste agli articoli 5, 6 e 7 è verificato in base alle informazioni contenute nel "Piano di fertilizzazione", di cui all'articolo 6, comma 4 della decisione n. 2011/721/UE e nel Registro delle Concimazioni.

Il Piano di fertilizzazione ed il Registro delle Concimazioni sono resi disponibili per le aziende agricole alle quali è applicata la deroga ai fini dei controlli.

D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI) RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI

Il Secondo Programma d'Azione individua nelle zone vulnerabili ai nitrati le seguenti limitazioni d'uso per effluenti zootecnici palabili e non palabili e dei materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici.

➤ **Divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali assimilati e dei concimi azotati e ammendanti organici (di cui al D.Lgs. n. 75/2010):**

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;
- e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e smi;
- h) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; in questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Sezione Agroambiente ed a ARPAV – Osservatorio Suolo e Rifiuti;
- i) 10 m di distanza dalle sponde dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua), come individuati dall'Amministrazione regionale ai sensi del DM n. 131/2008 e descritti nei Piani di Gestione delle Acque. L'elenco dei corpi idrici superficiali (corsi d'acqua del Veneto), caratterizzati ai sensi del DM n. 131/2008, è quello contenuto nel Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali (reperibile sul sito www.alpiorientali.it);
- j) 5 m di distanza dagli altri corsi d'acqua;
- k) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla DCR n. 62/2006 corrispondono a Valle Averno, nel Comune di Campagnalupia, e la Palude Le Marice, nel comune di Cavarzere, siti in provincia di Venezia;

- l) le disposizioni di cui ai punti i), j) e k) non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali. E' obbligatorio, altresì, ove tecnicamente possibile, nelle fasce di divieto, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate;
- m) nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
- n) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e di equidi con contenuto in sostanza secca pari ad almeno il 20% ed in assenza di percolati, utilizzati sui prati permanenti e avvicendati, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio.

Il divieto di 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio vale altresì per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato di cui al medesimo decreto legislativo, per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, esclusivamente nei casi di tenori di azoto totale inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma ammoniacale.

Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro, distribuito in due interventi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del DM 7 aprile 2006.

Il periodo di divieto è di 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio, per le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

- o) non si possono spandere letami, concimi azotati ed ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11 novembre 1996, n. 574, e smi;
- p) sui terreni interessati dalla distribuzione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, ai sensi della DGR 28 ottobre 2014, n. 2015, di cui alle norme di applicazione del DM 27 novembre 2008 per la Regione del Veneto (Articolo 5 – Ritiro sotto controllo);
- q) in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. Di norma, tale rischio esiste nell'applicazione su pendenze superiori al 10%. Sono escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti. Per ridurre i rischi, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione. Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (attualmente sono quelle approvate dal decreto del Direttore del Settore Sistema Informativo del Settore Primario n. 2 del 13.03.2015), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, tali divieti non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, la Giunta regionale può eventualmente definire decorrenze di divieto diverse, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali ivi definiti dal Programma di Azione.

➤ **Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati**

L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti alle precedenti lettere a), b), c), d), f), g) e h) relative ai divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separate funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- b) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;

- c) nei terreni distanti meno di 200 metri dalle opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano o di acquedotto privato di pubblico interesse (impianto che serve almeno 15 utenze) come disciplinato dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006;
- d) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- e) entro 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- f) in prossimità dei centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

È fatto, inoltre, divieto di utilizzazione dei liquami e prodotti a questi assimilati:

- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- e) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- f) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- g) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. Per le frazioni non palabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4), il periodo di divieto di utilizzo su colture foraggere nelle settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento può essere ridotto da tre a due settimane, limitatamente al caso delle sole frazioni provenienti da trattamenti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241 e s.m.i.
- i) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 15% nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto). L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agrometeorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Attenzione: nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (decreto SISP n. 2 del 13.03.2015), l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
oppure
- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;
oppure
- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (attualmente sono quelle approvate dal decreto del Dirigente Unità Complessa del Sistema Informativo del settore Primario e Controllo n. 6 del 26 aprile 2010), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999, i divieti di cui alla presente lettera non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

Il periodo di divieto è di 120 giorni, dal 1° novembre al 28 febbraio; il divieto ha la durata di 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente (dal 1° novembre al 31 gennaio), e 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture (dal 1° novembre al 28 febbraio).

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1150/2011, la Giunta regionale può eventualmente definire decorrenze di divieto diverse, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali ivi definiti dal Programma di Azione.

Nel caso di adesione alla deroga, il divieto di utilizzazione degli effluenti scatta sempre a partire dal 1° novembre e non è in alcun caso derogabile.

Si riporta, di seguito, lo schema riassuntivo del divieto temporale di spandimento agronomico dei fertilizzanti azotati palabili e non palabili, valevole per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione del Veneto.

Tabella di sintesi:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	1° novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	1° novembre – 31 gennaio
Pollina disidratata	1° novembre – 28 febbraio
Concimi azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010	1° novembre – 31 gennaio
** Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq 20\%$	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$	15 dicembre – 15 gennaio
Adesione alla Deroga Nitrati	1° novembre – vedi sopra (***)

* su terreni caratterizzati da assetti culturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno vernini

** solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati

(***) tutti i fertilizzanti azotati sono vietati dopo il 1° novembre e fino alla data di fine divieto relativa al materiale della riga corrispondente

BCAA 1 (ex Standard 5.2): Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole, (superfici di cui alla lettera d) del punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2015), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) dei premi annuali previsti dagli articoli 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 1 e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, si prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (v. seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. La fascia deve essere adiacente ai corpi idrici¹ superficiali di torrenti, fiumi o canali ed è denominata "fascia inerbita" (v. seguente impegno b).

Pertanto si stabiliscono i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazione

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. Tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili). Le eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

¹ I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato". Comprendono anche i laghi.

La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione, alla Misura 214 del PSR 2007-2013 o alle Misure 10 o 11 del PSR 2014-2020, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), riguardante il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.


b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi nella fascia inerbita, così come di seguito descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. Pertanto, in tal caso, per la componente arborea, l'impegno sopra riportato si considera assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri massimi di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente BCAA 1, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso;
- “Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato*, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

I corpi idrici soggetti al vincolo di cui alla lettera b) sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260 e sono quelli per i quali viene condotto – da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello stato delle acque superficiali. I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di Gestione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto.

L'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico monitorato, ai fini della ricognizione dello stato delle acque superficiali dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) per i tratti fluviali monitorati decorrenti in Veneto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché di quanto indicato dalla Direttiva 2000/60/CE, riguardo alle categorie di pressione significative che sono alla base della tipizzazione dei corpi idrici superficiali.

Tale ricognizione ambientale è la medesima che viene definita nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e che viene comunicato al sistema Europeo WISE, ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
- stato chimico: “buono”, “non buono”,

Pertanto:

1) L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia “buono” o “non definito”.

2) L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri:

- nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia “buono” o “non definito”.
- nel caso in cui lo stato ecologico sia “non definito” e quello chimico sia “buono”.

3) In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”, 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l'impegno della fascia inerbita è assolto.

Con provvedimento del Direttore della Sezione Agroambiente DDR n. 34 del 23 aprile 2014, su delega della Sezione Geologia e Georisorse, sono state fornite le indicazioni applicative riguardo l'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in funzione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati.

L'informazione della classificazione sopra descritta, che consiste nell'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito e resa disponibile sulla specifica sezione del sito del Portale PIAVe, al seguente link: <http://piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e smi;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti
- d) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente") (superfici di cui alla lettera c) punto 5. del disposto della DGR che recepisce la Condizionalità per l'anno 2015).

BCAA 2 (ex Standard 5.1): Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole, (superfici di cui alla lettera d) del punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2015), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) dei premi annuali previsti dagli articoli 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 2 e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La presente BCAA 2 si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Visto l'Allegato 1 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013" è stabilita la seguente integrazione regionale:

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici irrigue di cui al progetto "SIGRIA", che costituisce il sistema informativo di riferimento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito e gestito direttamente dal Consorzio di bonifica	Non è necessaria la presenza di alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo; le superfici che possono disporre di tale particolare

<p>Adduzione di acqua irrigua compiuta previa segnalazione al Consorzio di bonifica</p>	<p>servizio irriguo potranno essere individuate solamente tramite indagine presso il Consorzio competente per territorio.</p>
<p>Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata</p>	<p>I procedimenti autorizzativi sono attivati presso i competenti uffici del Genio Civile Regionale. La documentazione che potrà venir richiesta attiene l'attivazione del procedimento autorizzativo o la sua avvenuta conclusione con esito favorevole, pubblicata sul BUR.</p>
<p>Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).</p>	<p>Procedimenti autorizzativi attivati presso i competenti uffici del Genio Civile Regionale. La documentazione che potrà venir richiesta attiene l'attivazione del procedimento autorizzativo o la sua avvenuta conclusione con esito favorevole.</p>
<p>Concessioni Irrigue Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).</p>	<p>Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.</p>

BCAA 3 (ex Standard 5.3): Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole, (superfici di cui alla lettera d) del punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2015), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) dei premi annuali previsti dagli articoli 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A2.1) Al fine di evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze pericolose, l'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti deve stoccare in un locale o in un contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. Il contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile.

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A2.2) Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

A2.3) Possesso dell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto dei valori limite della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per i casi previsti dall'articolo 103, comma 1, lettera c del D. Lgs. n. 152/2006. Per tutti gli altri casi valgono i divieti di cui agli articoli 103 e 104 del citato decreto legislativo.

Commento

1. Gli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 152/2006 dispongono il divieto di scarico diretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee. L'azienda beneficiaria di aiuti deve possedere un'autorizzazione in corso di validità allo scarico, così come disposto dai medesimi articoli 103 e 104.

2. Tutte le aziende agricole devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 152/2006 e non soltanto quelle soggette all'assimilazione di cui all'articolo 101, comma 7.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 dell'art. 124 D. Lgs 152/2006 per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (l), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO**BCAA 4 (ex Standard 1.2): Copertura minima del suolo****Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) del punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli obblighi di Condizionalità per l'anno 2015, ossia superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) del punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli obblighi di Condizionalità per l'anno 2015), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:
 - a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
 - d) dei premi annuali previsti dagli articoli 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - e) di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 4 e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

A norma dell'articolo 22(3) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013", la presente BCAA trova applicazione, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e su superfici non stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. L'ambito di applicazione è definito dall'insieme dei Comuni in cui trova applicazione la BCAA 5, lettera a).

Va altresì precisato che la carta pedologica del suolo elaborata da ARPAV giustifica la totale assenza di fenomeni di soliflusso per l'intera superficie regionale del Veneto.

Ne deriva che, per le sole superfici dei Comuni richiamati nelle quali sia accertata l'assenza di sistemazioni idraulico agrarie e siano evidenti fenomeni erosivi con presenze di incisioni diffuse e rigagnoli, deve essere assicurata la protezione del suolo mediante, ad esempio, l'utilizzo di tecniche di discissura o ripuntatura, al posto dell'aratura tradizionale con ribaltamento della fetta, o, in alternativa, il mantenimento sul suolo coltivato dei residui colturali per un periodo di tempo di almeno 90 giorni a partire dal 15 settembre.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui all'impegno b), vige in divieto di lavorazioni e di affinamento del terreno dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 (ex Standard 1.1): Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**Ambito di applicazione**

- Per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo di cui alla lettera a) del punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli obblighi di Condizionalità per l'anno 2015;
- Per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) del punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli obblighi di Condizionalità per l'anno 2015), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:
 - a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
 - d) dei premi annuali previsti dagli articoli 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - e) di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 5 e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni previsti dalla presente BCAA, di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta BCAA 5, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'articolo 22(1) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013" fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente BCAA 5 prevede i seguenti impegni:

- a) in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e su superfici che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria, la presente BCAA si applica agli appezzamenti

in pendenza dei Comuni della Regione del Veneto che presentano almeno il 10% di superficie con erosione superiore ai parametri definiti dall'OCSE per i suoli agricoli (erosione superiore alle 6 t/ha/anno). L'elenco dei Comuni cui si applica la BCAA 5 è stato recentemente rivisto grazie alla disponibilità di una maggiore quantità di dati sui suoli (fattore erodibilità) e di carte tematiche a maggior dettaglio (Carta della Copertura del Suolo in scala 1:10.000 per il fattore di copertura e DTM a 30 m per il fattore di pendenza).

La relazione tecnica trasmessa da ARPAV – Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, con protocollo 3 ottobre 2011, n. 112559, riporta l'elenco dei Comuni di seguito specificato, cui la Regione del Veneto applicherà la presente BCAA 5 di Condizionalità:

PADOVA		
Codice Comune	Comune	Provincia
28005	Arqua' Petrarca	PD
28009	Baone	PD
28031	Cinto Euganeo	PD
28040	Galzignano Terme	PD
28089	Teolo	PD
28092	Torreglia	PD
28105	Vo'	PD
TREVISO		
Codice Comune	Comune	Provincia
26007	Cappella Maggiore	TV
26011	Castelcuoco	TV
26014	Cavaso del Tomba	TV
26020	Colle Umberto	TV
26021	Conegliano	TV
26024	Crespano del Grappa	TV
26026	Farra di Soligo	TV
26029	Fonte	TV
26042	Miane	TV
26065	Refrontolo	TV
26073	San Pietro di Feletto	TV
26077	San Zenone degli Ezzelini	TV
26078	Sarmede	TV
26083	Susegana	TV
26084	Tarzo	TV
26087	Valdobbiadene	TV
26090	Vidor	TV
VICENZA		
Codice Comune	Comune	Provincia
24003	Alonte	VI
24008	Arzignano	VI
24015	Brendola	VI
24017	Brogliano	VI
24028	Castelgomberto	VI

24029	Chiampo	VI
24034	Cornedo Vicentino	VI
24036	Creazzo	VI
24040	Fara Vicentino	VI
24043	Gambellara	VI
24044	Gambugliano	VI
24045	Grancona	VI
24059	Molvena	VI
24060	Montebello Vicentino	VI
24068	Montorso Vicentino	VI
24072	Nogarole Vicentino	VI
24077	Pianezze	VI
24098	Sarego	VI
24103	Sovizzo	VI
24110	Trissino	VI
24120	Zermeghedo	VI
VERONA		
Codice Comune	Comune	Provincia
23001	Affi	VR
23006	Bardolino	VR
23023	Cavaion Veronese	VR
23024	Cazzano di Tramigna	VR
23028	Colognola ai Colli	VR
23030	Costermano	VR
23035	Fumane	VR
23036	Garda	VR
23038	Grezzana	VR
23039	Illasi	VR
23042	Lavagno	VR
23043	Lazise	VR
23046	Marano di Valpolicella	VR
23047	Mezzane di Sotto	VR
23049	Montecchia di Crosara	VR
23050	Monteforte d'Alpone	VR
23052	Negrar	VR
23057	Pastrengo	VR
23063	Ronca'	VR
23070	San Giovanni Ilarione	VR
23073	San Martino Buon Albergo	VR
23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella	VR
23081	Soave	VR
23083	Sona	VR
23086	Torri del Benaco	VR
23087	Tregnago	VR

Nelle superfici in pendenza che sono ambito di applicazione della presente BCAA, deve essere prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Inoltre all'impegno b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati, nonché, relativamente all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque, come di seguito dettagliato

- La presente BCAA, all'impegno c), prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione delle scoline, alla gestione e conservazione dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del Consorzio di Bonifica competente per territorio.
- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, la presente BCAA prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.

All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati dalla Giunta Regionale, la presente BCAA prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente.

- Per le aree individuate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
4. qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, ...) derivanti dall'attuazione di misure agro-climatico ambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Inoltre, qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui alla richiamata lettera c), la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

BCAA 6 (ex Standard 2.1): Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, di cui alla lettera a) del punto 5 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2015.

Descrizione della BCAA 6 e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

La presente BCAA 6, pertanto, prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.

Ciò premesso, la presente BCAA 6 prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dal Settore Fitosanitario della Regione del Veneto.
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai precedenti punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

La deroga di cui al punto 3. è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 (ex Atto A1) – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Art. 3 (par. 1 e par. 2, lettera b) – art. 4 (par. 1, 2, 4) (GU L 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e smi);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184** relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del DM 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Visto l’Allegato 1 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013” è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241**, approva all’**Allegato C** le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell’ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all’**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 30 dicembre 2005, n. 4441** approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione del Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all’**Allegato C** l’aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l’elenco delle ZPS, nonché all’**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **DGR 27 luglio 2006, n. 2371** approva il documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997” (BUR n. 76 del 29 agosto 2006);
- La **LR 5 gennaio 2007, n. 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La **DGR 27 febbraio 2007, n. 441** integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva

79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);

- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato C, E e G la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009);
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- La **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- La **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
- La **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n.9/2008. Dgr 66/Cr del 10/06/2014;
- La **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla D.G.R. 2875/2013;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013", si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, di cui alla lettera d) del punto 5. e le superfici forestali, di cui alla lettera e) del medesimo punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2015, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria:

- a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) dei premi annuali previsti dagli articoli 39 “Pagamenti agroambientali”, 40 “Pagamenti per il benessere degli animali”, 43 “Imboschimento di terreni agricoli” e 47 “Pagamenti per interventi silvoambientali” del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;
- f) di un sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), limitatamente ai premi annuali ed agli articoli 30 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 22(3) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere:

- k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- p) eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
- q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;
- r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- s) conversione delle superfici a pascolo permanente, ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento n. 796/2004;
- t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside;
- e 2 lettera b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside),

nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO 3 (ex Atto A5) – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**Recepimento nazionale**

- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);
- **Decreto Ministeriale 2 aprile 2014** - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22(3) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Inoltre, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e smi.

Visto l’allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013” è stabilita la seguente integrazione regionale:

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241** approva all’**Allegato B** l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell’ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all’**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all’**Allegato B** l’aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l’elenco delle SIC, nonché all’**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **DGR 27 luglio 2006, n. 2371** approva il documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR n. 357/1997” (BUR n. 76 del 29 agosto 2006);

- La **LR 5 gennaio 2007, n. 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'Allegato B, D e F la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 86 del 20/10/2009).
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- La **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- La **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + - Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
- La **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, Lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, Lr n.9/2008. DGR 66/Cr del 10/06/2014.
- La **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR. 2875/2013.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013", si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, di cui alla lettera d) del punto 5. e le superfici forestali, di cui alla lettera e) del medesimo punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2015, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria:

- a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) dei premi annuali previsti dagli articoli 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;
- f) di un sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), limitatamente ai premi annuali ed agli articoli 30 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo, ai sensi dell'art. 2 comma a) del Reg. (CE) 1120/09, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- 2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
- d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
- e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:

- g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 (ex Standard 1.3, 4.2 e 4.4): Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole, (superfici di cui alla lettera d) del punto 5. del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2015), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- a) di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, benessere degli animali e servizi silvo-ambientali (artt. n. 21, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
- d) dei premi annuali previsti dagli articoli 39 "Pagamenti agroambientali", 40 "Pagamenti per il benessere degli animali", 43 "Imboschimento di terreni agricoli" e 47 "Pagamenti per interventi silvoambientali" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- e) di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 7 e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

La presente BCAA 7, ai sensi dell'Allegato 1 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013", prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del DM 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel Registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Visto l'Allegato 1 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013" è stabilita la seguente integrazione regionale.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree

interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, nelle NTA, all'articolo 32 "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale", pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama, tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Inoltre, il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009 e in regime di salvaguardia - individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall'*Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto*, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvergono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

I Piani d'Area, quali strumenti di specificazione del PTRC vigente (1992), per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

MURETTI A SECCO

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.
2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, prevede, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliapoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.
5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con DGR n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.

6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29/11/2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

STAGNI

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.
4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentina, adottata con DGR n. 586 del 10.03.09, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

1. la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
 - gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
 - gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.
3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con DGR n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.
4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01/03/2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.
5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie .
7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.
8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.
9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca – Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.
13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone

che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.

SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa sovraordinata che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale (es. Piani di Gestione Rete Natura 2000, ...).

**SETTORE
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI****TEMA PRINCIPALE: MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI**

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013
--

Ambito di applicazione

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009 e s.m.i.

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

**SETTORE
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 (ex Atto B11) – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, articolo 17, (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20
(GU L 31 dell’1.2.2002, pag 1)

*attuato in particolare da:

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d e e)) e sez. 9 (lettere a e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio**, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell’1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);

- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR** Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (G.U. n. 107 del 10.05.2007);
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 novembre 2002);
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004** relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

Visto l'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **Linee guida applicative** del Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e Reg. CE n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", predisposte dal Ministero della Salute, dalle Regioni e P.A. e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni (GU n. 259 del 7 novembre 2006);
- **DGR 11 ottobre 2005, n. 2950** – "Linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale" (BUR n. 103 del 1.11.2005);
- **DGR 13 dicembre 2005, n. 3905** – "Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale" (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- **Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006** "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";
- **DGR 18 settembre 2007, n. 2909** - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2007-2009." (BUR n. 90 del 16 ottobre 2007);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 11.04.2006, n. 1041** – Allegato A "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio";
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 1 "Piano campionamento alimenti";
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292** "Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi,

nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative”;

- **Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 26.06.2007, n. 323** – Allegato 8 “applicazione regionale del Piano Nazionale dei controlli sull’alimentazione animale 2007”;
- **Delibera della Giunta regionale 8 luglio 2008, n. 1892**: “Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale” (BUR n. 71 del 26.08.2008);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 28 luglio 2008, n. 453** “Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale – errata corrige”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

1. Gli operatori agricoli coinvolti nella filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono:

- garantire che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;
- essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
- disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo;
- disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano;
- devono adeguatamente etichettare o identificare gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

2. La Regione del Veneto ha approvato, con DGR 11 ottobre 2005, n. 2950 – “Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale”.

Può essere commercializzato, alle condizioni previste dall’allegato A alla suddetta deliberazione, il “latte crudo”, inteso come latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

- a) filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
- b) refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra i 0 e +4 °C;

- c) deposito, alla temperatura di cui alla lettera b), ed agitazione meccanica fino al momento del confezionamento per la vendita.

Il latte crudo deve essere destinato esclusivamente al “consumatore finale”, escludendo da questo termine i ristoranti, gli ospedali, i bar, le gelaterie, le mense e altre collettività analoghe e qualunque impresa o società che effettui attività di ristorazione collettiva pubblica o privata.

Le aziende di produzione che intendono effettuare la vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale devono presentare istanza di autorizzazione al Sindaco del Comune dove è situata l'azienda stessa, che la rilascerà previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S.

Il richiedente l'autorizzazione sanitaria di cui trattasi deve essere «produttore agricolo» ai sensi dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

L'allegato A alla DGR 11.10.2005, n. 2950 definisce:

- le modalità di presentazione dell'autorizzazione alla vendita del latte crudo di comunicazione di inizio attività;
- le prescrizioni sanitarie relative alle aziende ed al bestiame da latte, con riferimento sia alle aziende e bestiame bovino e bufalino, sia alle aziende e bestiame ovino e caprino;
- le prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta e della manipolazione del latte crudo;
- le prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende agricole produttrici autorizzate alla vendita diretta di latte crudo;
- le modalità di vendita del latte crudo su aree pubbliche o in sedi differenti da quella dell'azienda di produzione;
- le prescrizioni relative all'igiene del personale;
- i requisiti microbiologici del latte crudo, bufalino e ovicaprino, nonché dei residui di sostanze inibenti;
- le prescrizioni relative ai controlli ufficiali svolti dal Servizio Veterinario competente;
- il sistema di autocontrollo aziendale da mettere in atto.

Inoltre, l'allevatore di bovini da latte, coinvolto nella filiera produttiva del latte fresco, relativamente al Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente è tenuto in particolare a:

- a) realizzare il Manuale aziendale;
- b) datare e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
- c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo Gestione della documentazione della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida;
- d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

3. In generale, gli operatori agricoli sono tenuti ad attenersi al documento DS/2006/16-final della Commissione Europea – D.G. Agri che esplicita una selezione di disposizioni applicabili a livello di azienda agricola, per il regime di condizionalità, richiamando alcuni articoli ed allegati dei regolamenti (c.d. “pacchetto igiene”):

- Regolamento CE n. 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento CE n. 853/04 sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- Regolamento CE n. 183/05 sull'igiene dei mangimi.

Si riporta di seguito l'estratto del documento:

Reg. (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (1). Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sottospecificato

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III Tenuta delle registrazioni

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
- d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e
- e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

- a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida;
- b) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

Reg. (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

Obblighi degli operatori del settore alimentare

Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sottospecificato

ALLEGATO III - SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO – PRODUZIONE PRIMARIA

I REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO

1 Il latte crudo deve provenire da animali:

- b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2 a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad una mandria che, ai sensi della Direttiva 64/432/CEE (2), indenne o ufficialmente indenne da brucellosi;

<p>ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE 2, o</p> <p>iii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente;</p> <p>b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:</p> <p>i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che, ai sensi della direttiva 64/432/CEE, è ufficialmente indenne da tubercolosi, o</p> <p>ii) femmine di altre specie che appartengono, se trattasi di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente;</p> <p>c) in caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini devono essere soggetti ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.</p>
<p>3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:</p> <p>a) nel caso di vacche e bufale che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;</p> <p>b) nel caso di ovini o caprini che non presentano reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono stati vaccinati contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:</p> <p>i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi, o</p> <p>ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;</p> <p>e</p> <p>c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui la tubercolosi o la brucellosi sono state individuate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) o al paragrafo 2, lettera b), punto ii), se sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.</p>
<p>4. Il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.</p>
<p>5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al paragrafo 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali</p>
<p>II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE</p> <p>A. Requisiti per i locali e le attrezzature</p> <p>1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.</p> <p>2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.</p> <p>3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.</p> <p>4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.</p>
<p>B. Igiene della mungitura, della raccolta e del trasporto</p> <p>1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, accertando in particolare:</p> <p>a) che prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;</p> <p>d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte</p>

<p>residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.</p> <p>2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6°C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.</p> <p>4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui al paragrafo 2 se il latte rispetta i criteri definiti nella parte III e se:</p> <p>a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, o</p> <p>b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.</p>
<p>SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI</p> <p>CAPITOLO I: UOVA</p> <p>1. Nei locali del produttore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.</p>
<p>Reg. (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)</p>
<p>Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sottospecificato:</p>
<p>ALLEGATO I - PARTE A : PRODUZIONE PRIMARIA</p> <p><i>I. Disposizioni in materia di igiene</i></p> <p>4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:</p> <p>e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;</p> <p>g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.</p>
<p><i>II. Tenuta di registri</i></p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di:</p> <p>a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;</p> <p>b) l'uso di sementi geneticamente modificate;</p> <p>e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.</p>
<p>Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sotto specificato:</p>
<p>ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI</p> <p>1. Immagazzinamento dei mangimi.</p> <p>I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.</p> <p>I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.</p> <p>2. Distribuzione</p> <p>I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.</p>
<p>Articolo 5(6)</p> <p>Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.</p>

Regolamento (CE) n. 470/2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L152).

Estratto degli articoli del Regolamento (CE) n. 470/2009

Articolo 1 ***Oggetto e ambito di applicazione***

Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:

a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);

b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).

2. Il presente regolamento non si applica:

a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;

b) alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze β -agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

Articolo 2***Definizioni***

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o μ g/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;

b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

Articolo 14***Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive***

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi.

2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:

a) un limite massimo di residui;

b) un limite massimo di residui provvisorio;

c) l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;

d) un divieto di somministrazione di una sostanza.

3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:

a) secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi; o

b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici

considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.

4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.

5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.

6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui all'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:

a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;

b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.

7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

Articolo 16

Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti

1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

Articolo 23

Immissione in commercio

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o

b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi, sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione

a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 27**Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90**

1. Entro il 4 settembre 2009 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, senza apportarvi modifiche.

2. Per ogni sostanza di cui al paragrafo 1 per la quale è stato stabilito un limite massimo di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, la Commissione o uno Stato membro possono inoltre presentare all'agenzia una richiesta di parere sull'extrapolazione ad altre specie o tessuti ai sensi dell'articolo 5.

Si applica l'articolo 17.

Regolamento (UE) N. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**Articolo 1**

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

ALLEGATO: Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR).

CGO 5 (ex Atto B10) - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7

(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento nazionale

- **Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute** (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- **Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006**, "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)";
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 15.05.2007, n. 282** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il

benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)- integrazione allegato”. Approvando l’allegato 7 “applicazione regionale del Piano Nazionale Residui (PNR)” si rendono note le disposizioni di indirizzo per l’attuazione a livello regionale;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Premessa

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell’ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall’Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

Gli allevamenti di animali d’azienda (bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento) e d’acquacoltura, e/o i produttori di latte ~~vaccino~~, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni.

1. Sono prescritti i seguenti divieti di:

- somministrazione agli animali d’azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione;

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 (ex Atto A6) - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 213 del 8.8.2008)

Recepimento nazionale

➤ **Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200**

“Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (10G0221)” (G.U. n. 282 del 17 dicembre 2010).

- Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità con allevamenti suinicoli.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN));
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza, le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
 - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente le detenzioni dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

CGO 7 (ex Atto A7) - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

Articoli 4 e 7
(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18/7/2001** "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **DM 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 7 giugno 2002** "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- **Provvedimento 26 maggio 2005** concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)";

Visto l'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013" è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002);
- **Nota di aggiornamento 3 marzo 2008, n. 116658-50.00.13:** "Anagrafe Bovina Regionale: aggiornamento tracciato di interscambio dati tramite file".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013", si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità con allevamenti bovini e/o bufalini.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o Tramite ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura, ai sensi del DPR 437/2000, per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE – INGRESSO IN AZIENDA – DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'ASL entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

CGO 8 (ex Atto A8) - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005:** Indicazioni per l'applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina;
- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
- **Circolare del Ministero della salute 25 gennaio 2010:** Anagrafe ovi-caprini - identificazione elettronica.

Visto l’allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013” è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità con allevamenti ovi-caprini.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovi-caprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1. Richiesta del codice aziendale al Servizio veterinario competente, entro 20 gg dall’inizio attività.
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite ASL, organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dall'1.1.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).

Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 (ex Atto B12) - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
(GU L 147 del 31 maggio 2001, pag. 1)

Visto l'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013" è stabilita la seguente integrazione regionale

- **DGR n. 699/2002:** "Piano per l'attuazione dei controlli sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Regione Veneto (BSE nei bovini, scrapie negli ovicaprini)" (BUR n. 48 del 14 maggio 2002);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 4 "Piano regionale dei controlli di sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" ;
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 6 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013", si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22(3) comma 3 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013", definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità con allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento (CE) n. 1292/2005, allegato IV, paragrafo II, devono rispettare:

- a) il divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi come individuato dal Regolamento CE n. 999/2001, articolo 7;
- b) l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE in un animale;
- c) la limitazione ufficiale di movimento per gli animali sospetti e per quelli presenti in allevamenti in cui sono stati trovati animali sospetti.

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 (ex Atto B9) - Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase
(GUUE L 309 del 24/11/2009, pag 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** “Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” (GU n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 n. S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- **Circolare MIPAF 30/10/2002** “Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari” (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002** “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 novembre 2002);
- **Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004** relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro della salute 6/02/2007** “Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica”.
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012 n. 202, S.G. n. 202).
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014**, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Visto l'Allegato 1 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013” è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DGR 22 marzo 2002, n. 622** “Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (B.U.R. n. 4 del 22 marzo 2002);
- **DGR 9 agosto 2002, n. 2225** “Disposizioni attuative del DPR 23 aprile 2001, n. 290. Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” (B.U.R. n. 95 del 9 agosto 2002);

- **DGR 13 settembre 2002, n. 2431** “DPR n. 290 del 23 aprile 2001 – articolo 27. DGR n. 622 del 22 marzo 2002 – Disposizione attuative. Corsi di formazione e aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari: direttive generali e bando di apertura termini per la presentazione di domande di finanziamento per lo svolgimento di progetti formativi” (B.U.R. n. 98 del 4 ottobre 2002);
- **DGR 30 dicembre 2002, n. 3992** “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi” (B.U.R. n. 11 del 31 gennaio 2003);
- **DGR 31 gennaio 2003, n. 136** “Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute” (B.U.R. n. 18 del 18 febbraio 2003);
- **Decreto del Dirigente politiche agroambientali e servizi per l’agricoltura, n. 20 del 10 giugno 2003** “DPR 23 aprile 2001, n. 290. Autorizzazione acquisto e impiego prodotti fitosanitari. DGR n. 3988 del 30 dicembre 2002 – Iniziative di supporto Guida al corretto uso dei prodotti fitosanitari” (BUR n. 72 del 1° agosto 2003);
- **Circolare n. 836084/48.00.20 del 12 dicembre 2005 “DPR 23 aprile 2001, n. 290** – Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi. Aggiornamento disposizioni di applicazione DGR 3992/2002”.
- **Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009** – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell’8 dicembre 2009);
- **DGR 26 luglio 2011, n. 1158** “Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari”;

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.Lgs. n. 150/2012, e dal Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopra indicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

• Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni. Il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del “Registro web dei trattamenti fitosanitari”, disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>), che permette di assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni richieste dal presente CGO.
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell’allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002, n. 32469), quando il contoterzista non ha provveduto ad annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento effettuato.

• **Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):**

- disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2, comma 1 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003, e per le nuove classificazioni di pericolo riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato dal 1° giugno 2015, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008;
- disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del D.lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell’insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.), utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell’etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall’utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell’azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell’anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà

annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato, inoltre, per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Inoltre, si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO 10.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente CGO 10, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Precisazione

Si valuta opportuno ricordare che il Piano di Tutela delle Acque, all'Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi – individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (definizione di “vulnerabilità intrinseca”). Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di “vulnerabilità specifica”, il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.

SETTORE
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 (ex Atto C16) – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Articoli 3 e 4
(GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** “Attuazione della direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Visto l'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013” è stabilita la seguente integrazione regionale

- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche prot. n. 33533/50.03.62 del 14 luglio 2003.** "D.Lgs 533/92 - Chiarimenti sul benessere animale negli allevamenti di vitelli";
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche 49258/50.03.62 del 17 ottobre 2003;**
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 2 febbraio 2005,** prot. n. 66726/50.03.62;
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005,** prot. n. 282.683/50.03.62;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006,** prot. n. 111.988/50.03.62. “Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006” con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007,** prot. n. 295.532 “Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. n. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007” con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'UdP Sanità Animale e Igiene Alimentare prot. n. 530.287/50.00.13-60 del 27 settembre 2007** "Nota esplicativa prot. 27.232 del 25 luglio 2006 sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – chiarimento in merito al controllo dell'emoglobina";
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13** Attività di controllo del benessere animale in allevamento-DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e smi - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009,** prot. n. 223871 “Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009”;

- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010**, prot. n. 77660 “Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010”;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall’articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, si rimanda alle procedure operative che l’Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità con allevamenti bovini/bufalini.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Con nota del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche n. 66726/50.03.62 del 2.2.2005 “Nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli – applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 come modificato dal D.Lgs. 01 settembre 1998, n. 331.”, sono state fornite dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con la normativa sul benessere animale e le norme minime per la protezione del vitello, il legislatore pone particolare attenzione alle necessità eto-fisiologiche proprie della specie, ben indicando tutti gli interventi necessari ed i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Nello specifico, rientrano nell’ambito di applicazione tutte le aziende con presenza di vitelli, ad es:

- le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

Le maggiori tematiche affrontate dalla normativa sul benessere e che prevedono uno specifico controllo riguardano in particolare:

1. le modalità e le pratiche di allevamento, ad esempio:

- a) il sistema di stabulazione deve tener conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l’esercizio fisico, i contatti con altri bovini ed i normali movimenti.
- b) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
- c) le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
- d) nei box multipli i vitelli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m² 1,5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a m² 1,7 fino a 220 kg e pari a m² 1,8 con peso vivo oltre i 220 kg. Le suddette

misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, ...);

- e) i vitelli non devono essere legati, gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento;
- f) è vietato l'uso della museruola;
- g) è vietato il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati;
- h) la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

2. la necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento, ad esempio:

- a) tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

3. le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei i locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici, ad esempio:

- a) i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili;
- b) i dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali;
- c) l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla normativa vigente;
- d) le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà;
- e) le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità;
- f) i pavimenti non devono essere sdruciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta;
- g) le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.
- h) devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli;
- i) deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
- j) dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento;

4. la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi, ad esempio:

- a) l'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita;
- b) tutti i vitelli, se non alimentati *ad libitum*, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli;
- c) a partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;
- d) dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.

CGO 12 (ex Atto C17) – Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Articoli 3 e 4

(GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122** “Attuazione delle direttive 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. 2 agosto 2011, n. 178).

Visto l'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013” è stabilita la seguente integrazione regionale

- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005**, prot. n. 282.683/50.03.62;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006**, prot. n. 111.988/50.03.62. “Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006” con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007**, prot. n. 295.532 “Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007” con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento.
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13** Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009, prot. n. 223871** “Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009”;
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010, prot. n. 77660** “Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010”.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013”, si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità con allevamenti suinicoli.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122.

Con nota del 2 marzo 2005, prot. n. DGVA/10/7818 – P – “Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini. Applicazione del D. Lgs. 20.2.2004, n. 53”, il Ministero della Salute ha fornito dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Sono riportate, di seguito, le disposizioni ad oggi contenute nella suddetta nota a cui gli allevatori devono fare riferimento.

Disposizioni già vigenti in tutte le aziende

A. Condizioni generali:

1. Il personale addetto alla custodia dei suini deve ricevere istruzioni pratiche relative alla corretta gestione degli animali ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato del D. Lgs. 534/92, come modificati dal D. Lgs. 53/04. Il proprietario/detentore dell'allevamento deve garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze riceva idonea formazione. Inoltre il numero degli operatori deve essere sufficiente in relazione al numero degli animali allevati ed alla tipologia d'allevamento.
2. È vietato l'utilizzo degli attacchi per le scrofe e le scrofette. Si precisa che in Italia tale divieto è vigente sin dal 1° gennaio 2001.
3. Le superfici libere, vale a dire lo spazio accessibile e fruibile, a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevati in gruppo, sono rimaste invariate rispetto alle precedenti disposizioni legislative.
4. Per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l'isolamento in recinti individuali per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti.
5. Nei locali in cui sono stabulati gli animali non devono esservi rumori continui o improvvisi la cui intensità sia pari o superiore a 85 dBA, considerando che solitamente non si dispone di idonei strumenti di misurazione, indicativamente si può paragonare la suddetta intensità al rumore percepito nel traffico intenso.
6. Deve essere assicurata nei locali di allevamento dei suini per un periodo minimo di 8 ore al giorno, una intensità luminosa di almeno 40 lux, anche in questo caso in condizioni di routine non si dispone di strumenti di misurazione, pertanto come parametro di riferimento si può considerare la luminosità di una strada ben illuminata durante la notte.
7. Tutti i suini devono avere accesso ad una zona prosciugata (adeguatamente drenata) e mantenuta pulita, in cui possano stare distesi contemporaneamente e riposare assumendo una postura naturale. Inoltre i suini devono potersi alzare con movimenti normali.
8. I suini devono poter vedere altri suini; è tuttavia consentito l'isolamento di scrofe e scrofette in prossimità e durante il parto.
9. I suini, ad eccezione di quanto di seguito indicato a tal proposito per scrofe e scrofette, devono avere libero accesso permanente ad una sufficiente quantità di materiale per le attività di esplorazione e manipolazione come paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati. Molta attenzione dovrà essere posta nella scelta della natura del materiale manipolabile. Innanzitutto dovrà essere sempre presa in considerazione la mancanza di tossicità dei prodotti utilizzati, ma per molte Aziende attualmente presenti sul territorio nazionale, di vecchia costruzione, nella scelta del materiale manipolabile, dovrà essere tenuto presente anche il rischio che questo, se non idoneo, possa compromettere la funzionalità delle strutture (per esempio l'intasamento del grigliato) e di conseguenza sia di nocimento per la salute ed il benessere degli

animali; in tali casi può essere consentito il ricorso a materiali più grossolani o l'uso di materiali di arricchimento ambientale di altra natura.

10. I pavimenti dei locali in cui sono tenuti i suini devono essere non sdruciolevoli e privi di asperità, progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da non essere dannosi per gli animali; devono essere adeguati alla taglia e al peso dell'animale e, se non provvisti di lettiera, devono avere una superficie rigida, piana e stabile.
11. Tutti i suini devono essere alimentati almeno una volta al giorno. Se non sono previsti sistemi di alimentazione automatici individuali o somministrazione di alimento "ad libitum", quando i suini vengono alimentati in gruppo, ciascuno di essi deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri del gruppo.

Per quanto riguarda scrofe e scrofette allevate in gruppo, deve essere adottato un sistema idoneo a garantire che, anche in situazioni di competitività, ciascuna di esse possa disporre di una sufficiente quantità di mangime. Le scrofe e le scrofette gravide devono ricevere un'alimentazione ricca di fibra (mangime riempitivo) ed un mangime ad elevato valore energetico.

12. Ogni suino, a partire dalla seconda settimana di età, deve poter disporre in permanenza di acqua di abbeverata, fresca ed in quantità sufficiente.
13. Sono vietate tutte le mutilazioni (operazioni che determinano la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea), fatta eccezione di quelle effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione.

Tuttavia sono consentite:

- a) La riduzione degli incisivi entro i primi 7 giorni di vita, (che lasci una superficie liscia), mediante levigatura (preferibilmente) o troncatura e la riduzione delle zanne dei verri se necessaria per motivi di sicurezza.
- b) Il mozzamento (taglio) di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.
- c) La castrazione dei suinetti maschi, destinati all'ingrasso, con metodi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi 7 giorni di vita.
- d) L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto per animali allevati all'aperto.

La riduzione degli incisivi ed il taglio della coda non devono costituire interventi di routine, ma possono essere effettuati solo per comprovate e documentate esigenze. In ogni caso prima di ricorrere alle suddette operazioni è necessario mettere in atto tutte le possibili misure idonee ad evitare le morsicature delle code ed ogni altro comportamento anomalo per la specie, che potrebbero rappresentare il segnale di inadeguate condizioni ambientali o di gestione (ad es. alimentazione).

Tutti gli interventi sopraelencati devono essere praticati da un veterinario o da personale appositamente formato (conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 bis del D. Lgs. n. 53/04), in condizioni di igiene ed utilizzando attrezzature idonee.

Qualora la castrazione o il mozzamento della coda debbano essere praticati dopo il settimo giorno di vita del soggetto, devono essere eseguiti da un medico veterinario previo impiego di anestetici e la somministrazione prolungata di analgesici.

B. Condizioni specifiche per le diverse categorie di suini:

1. Verri

- a) I **recinti**, la cui superficie libera al suolo deve essere di almeno mq 6 per ciascun suino adulto, devono permettere all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini.

- b) A decorrere dal 1° gennaio 2005 i **recinti utilizzati per l'accoppiamento** devono avere almeno una superficie al suolo di mq 10 e devono essere liberi da ostacoli.

2. Scrofe scrofette

- a) Le scrofe e scrofette nella **settimana precedente alla data presunta per il parto** devono disporre di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente, (creazione di un nido), sono ritenuti idonei anche ritagli di carta, purché privi di sostanze chimiche tossiche. Fanno eccezione, tuttavia, quelle strutture in cui i sistemi di smaltimento dei liquami rendano tecnicamente impossibile la presenza della lettiera.
- b) Se necessario devono essere sottoposte a **trattamenti contro endo ed ectoparassiti** e prima di essere sistemate negli stalli da parto devono essere adeguatamente pulite.
- c) Dietro la scrofa e la scrofetta deve essere sempre prevista una **zona libera che renda agevole il parto** (naturale o artificiale). Negli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono esservi apposite strutture (ad esempio sbarre) che proteggano i lattonzoli.

3. Lattonzoli

- a) Deve essere prevista **una parte del pavimento piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato**, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare contemporaneamente.
- b) Nel caso in cui si usino gli **stalli da parto**, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà.
- c) Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'**età di 28 giorni**. Tuttavia è consentito svezzare i lattonzoli prima di tale età, sino ad un massimo di 7 giorni prima, cioè al 21° giorno, purché vengano trasferiti in impianti specializzati (locali all'uso destinati), nettamente separati dalle strutture in cui sono allevate le scrofe, onde ridurre al minimo i rischi di malattie. Tali impianti devono sempre essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo di lattonzoli.

4. Suinetti e suini all'ingrasso

- a) I gruppi di suini devono essere **formati e mescolati** il più precocemente possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o al massimo entro una settimana dallo svezzamento stesso. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi o nascondersi dagli altri suini. I gruppi formati non devono più essere modificati se non per isolare i soggetti ammalati, feriti o particolarmente aggressivi, o per altre circostanze eccezionali.
- b) Occorre mettere in atto tutte le misure necessarie ad **evitare le lotte** che eccedano il comportamento normale dei suini in gruppo. Se si evidenziano segni di lotta violenta è necessario indagarne le cause e mettere in atto misure idonee per limitare tali fenomeni, come ad esempio fornire paglia od altro materiale d'esplorazione in quantità sufficiente o contenere per periodi limitati i soggetti particolarmente aggressivi in appositi locali (recinti individuali).
- c) La **somministrazione di tranquillanti** al momento del mescolamento deve avvenire esclusivamente previa prescrizione medico-veterinaria ed essere limitata a condizioni eccezionali, deve essere assolutamente vietato l'impiego routinario di tali sostanze farmacologiche.

Disposizioni da applicare a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta.

Applicabili dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende.

- 1. La superficie libera totale** per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:

- mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 2,25 per le scrofe.

Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%.

Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.

2. Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da pavimento pieno continuo, le cui dimensioni minime devono essere di:

- mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione;
- mq 1,3 per le scrofe gravide.

Una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).

3. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.
4. Nelle aziende con meno di 10 scrofe è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.
5. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.
6. I recinti individuali, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche dei pavimenti fessurati per i suini allevati in gruppo le ampiezze massime delle aperture e quelle minime dei travetti indicate al punto 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 53/04, devono intendersi riferite esclusivamente ai pavimenti fessurati in calcestruzzo, così come si evince dal testo originale in lingua inglese della direttiva 2001/88/CE, articolo 1, punto 2, lettera b) "*concrete slatted floors*".

CGO 13 (ex Atto C18) – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4

(GU L 221 del 8 agosto 1998, pag. 23)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla **legge 27.12.2004, n. 306** (G.U. 27.12.2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decisione 2006/778/CE** relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali;
- **Nota del Ministero della Salute** prot. n. 0016031-P-04/08/2008 DGSA: Piano Nazionale Benessere animale.

Visto l'allegato 1 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013" è stabilita la seguente integrazione regionale

- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 18 aprile 2005, prot. n. 282.683/50.03.62;**
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 20 febbraio 2006, prot. n. 111.988/50.03.62.** "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2006" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 4 maggio 2007,** prot. n. 295.532 "Benessere animale in allevamento – DD.LL.gg.ss. 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Programmazione operativa regionale, anno 2007" con cui la competente struttura regionale fornisce indicazioni operative e di programmazione ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto per i controlli del benessere animale in allevamento;
- **Nota del Dirigente del Servizio sanità animale, igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche del 28 marzo 2008, prot. n. 166074/50.00.13.** Attività di controllo del benessere animale in allevamento- DD.LL.gg.ss. 146/2001, 533/1992, 534/1992 e 267/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - Analisi dati regionali, anno 2007 e programmazione operativa regionale, anno 2008;
- **Nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 24 aprile 2009,** prot. n. 223871 "Piano Nazionale Benessere Animale: Programmazione anno 2009";
- **Nota del Dirigente del Servizio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche del 10 febbraio 2010, prot. n. 77660** "Piano Benessere Animale: programmazione regionale dei controlli in allevamento – anno 2010".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 22(4) del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013", si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2015.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità con allevamenti zootecnici.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto legislativo n. 146/2001 stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 146/2001, si intende per:

- a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
- b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;
- c) Autorità competente: il Ministero della salute e le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

Il D.Lgs. n. 146/2001 non si applica agli animali:

- a) che vivono in ambiente selvatico;
- b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;
- c) da sperimentazione o da laboratorio;
- d) invertebrati.

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario ovvero il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento terapeutici effettuato. La registrazione e la relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE,

deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.